



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIPARTIMENTO DI
SCIENZE SOCIALI E POLITICHE

La nuova disciplina degli ammortizzatori sociali nel decreto legislativo n. 148 del 2015

Stefano Sacchi

Università degli Studi di Milano
Consulente del Ministro del lavoro



La riforma degli ammortizzatori sociali nel Jobs Act del governo Renzi

- Rafforzare le tutele per il lavoratore
- Ricalibrare le tutele dal posto di lavoro al lavoratore
- Tutelare le transizioni tra stati occupazionali

- Rafforzare i sussidi di disoccupazione
 - Estendere copertura, inclusività e durate (legate a storia contributiva)
 - Introdurre schema dopo sussidio assicurativo

- Razionalizzare le integrazioni salariali
 - Funzione originaria di mantenimento del capitale umano
 - Estensione della copertura delle integrazioni



La riforma dei sussidi di disoccupazione: il dlgs n. 22 del 2015

- Due nuove prestazioni **strutturali** di sostegno al reddito, dal 1 maggio 2015:
- NASpl - Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego
- ASDI - Assegno di Disoccupazione
- Per il 2015, anche la DIS-COLL - Indennità di disoccupazione per i cococo e i cocopro



Imprese soggette a integrazioni salariali prima della riforma del dlgs n. 148 del 2015

- CIGO: imprese industriali (tutte)
- CIGO edilizia: imprese edili (tutte)
- CIGS: imprese industriali e loro indotto sopra i 15 dipendenti, commercio e turismo sopra i 50, altre imprese e altri datori
- Per datori di lavoro sopra i 15 dipendenti senza CIGO o CIGS, obbligo introdotto dalla legge 92/2012 di aderire a un FONDO DI SOLIDARIETA', bilaterale cioè promosso dalle parti sociali nel settore di attività del datore, oppure residuale, costituito presso l'INPS, per i settori nei quali non sono stati costituiti fondi bilaterali. I fondi di solidarietà erogano integrazioni salariali, ma devono mantenere il pareggio di bilancio, cioè sostentarsi esclusivamente in base ai contributi di datori e lavoratori



Fondi di solidarietà prima della riforma

- Fondi bilaterali preesistenti adeguati (credito, assicurazioni, ...): tutti senza limite dimensionale
- Fondi bilaterali costituiti dopo legge 92/2012: tutti senza limite dimensionale esclusi trasporto pubblico locale e marittimi (>15). Imprese pagano, ma ancora non avviati.
- Fondo residuale per settori che non hanno costituito proprio fondo (quali commercio, terziario): sopra i 15, pagano 0,50%. Imprese pagano da due anni, ma il Fondo ancora non è avviato
- Fondi bilaterali alternativi (artigianato, somministrazione). Senza limiti dimensionali. Problema adeguatezza del fondo dell'artigianato (0,20% nominale non reale, no prestazioni vere e proprie)

Il dlgs n. 148 del 2015: obiettivi

- Semplificare il quadro normativo
- Estendere il sistema di sostegno al reddito
- Razionalizzare la cassa integrazione
- Mettere a regime le misure del Jobs Act già introdotte in modo sperimentale
 - + **NASpl 24 mesi per sempre**



Messa a regime altre misure (oltre NASpl a 24 mesi)

- Misure per la conciliazione (es. congedo parentale) rese strutturali
- Finanziamento strutturale del fondo politiche attive e assegno di ricollocazione
- **ASDI** strutturale (200 milioni all'anno)
 - Nel 2015, va a disoccupati con figli minori e a disoccupati over-55, con ISEE inferiore a 5000 euro

Semplificazione

- **Unico testo normativo per:**
 - Cassa integrazione ordinaria (CIGO) e straordinaria (CIGS)
 - Contratti di solidarietà (CDS)
 - Contratti di solidarietà espansiva
 - Fondi di solidarietà
- Abrogazione norme stratificate dal 1945 a oggi

Riforma degli ammortizzatori sociali

- Tutele in costanza di rapporto di lavoro (integrazioni salariali):
 - Sistema della cassa integrazione
 - Sistema dei fondi di solidarietà
- Regole comuni, pavimento di tutele comuni a tutti



Ammortizzatori sociali: inclusione

- Inclusione nei Fondi di solidarietà di tutti i datori di lavoro **sopra i 5 dipendenti**
 - Inclusione di 150.000 nuovi datori di lavoro
- Inclusione degli **apprendisti** nella CIG e nei Fondi (apprendistato professionalizzante)
 - Estensione delle tutele a 1.400.000 lavoratori

Fondi di solidarietà

- Inclusione di tutte le aziende con oltre 5 dipendenti: adeguamento dei fondi entro 31/12/2015
- Fondi bilaterali: tutto uguale, con più possibilità
- Fondi bilaterali alternativi: rafforzamento tutele e quadro normativo certo
- Fondo residuale (commercio e servizi): estensione e rafforzamento tutele
- **Prestazioni e contributi figurativi integralmente coperti dai contributi ai Fondi: nessun aggravio per la finanza pubblica**

Strumenti dei Fondi di solidarietà

- Assegno ordinario (come la Cassa integrazione)
- Assegno di solidarietà (come i Contratti di solidarietà)



Fondi bilaterali: cosa cambia

- Più possibilità: durate prestazioni pari a quelle della causale invocate, inclusa la CIGS
- Regole uniformate a quelle della Cassa integrazione
- CdS possibili attraverso la causale di CdS della CIGS
- Requisiti di professionalità e assenza conflitto interesse amministratori Fondo
- Possono offrire (già previsto dalla l. 92/2012) tutele ulteriori: integrative dei sussidi di disoccupazione, scivoli verso il pensionamento, formazione dei lavoratori



Fondi bilaterali alternativi: cosa cambia

- Sono esplicitamente riconosciuti dalla normativa per i soli settori dell'artigianato e della somministrazione, nei quali vi era consolidata esperienza di bilateralità
- Devono offrire almeno una di queste due tutele:
 - Assegno ordinario - sino a 3 mesi nel biennio
 - Assegno di solidarietà - sino a 6 mesi nel biennio
- Possono offrire tutele ulteriori: integrazione dei sussidi di disoccupazione e scivoli verso il pensionamento (formazione già prevista dalla tradizione di bilateralità in tali settori)



Fondi bilaterali alternativi

- Fondo bilaterale dell'artigianato: aliquota contributiva dello 0,45% (Aziende e sindacati decideranno come ripartirla)
- Fondo bilaterale della somministrazione: possibilità di utilizzare quota parte della contribuzione al fondo Formatep (previsto dal dlgs n. 273 del 2003 e alimentato da un contributo del 4%); in questo caso, possibilità che il Fondo bilaterale sia alimentato dal solo contributo del datore di lavoro, in misura pari almeno allo 0,30%.

Fondo residuale: cosa cambia

- Dal 1 gennaio 2016 si chiama **Fondo di integrazione salariale (FIS)**
- Includerà circa **3.500.000 lavoratori**
- Contribuzione (1/3 lavoratore, 2/3 datore):
 - 0,45% tra 6 e 15 lavoratori
 - 0,65% oltre i 15 lavoratori



FIS: le prestazioni

- Per aziende tra **6 e 15** lavoratori:
 - Assegno di solidarietà - sino a 1 anno nel biennio

- Per aziende **oltre i 15** lavoratori:
 - Assegno di solidarietà (come sopra)
 - Assegno ordinario - sino a 6 mesi nel biennio

 - Assegno ordinario per causali CIGO escluse le intemperie stagionali, per causali CIGS esclusi i contratti di solidarietà

FIS: partenza 1 gennaio 2016

- Ciascuna azienda può utilizzare sino a 4 volte i contributi versati (mutualità)
- Periodo transitorio con limiti più elevati
- Aziende tra 6 e 15: prestazioni dal 1 luglio 2016



Messa a regime Fondi di solidarietà

- Tutti i Fondi: Se entro 30 novembre 2015 manca il comitato amministratore, il Ministro del lavoro nomina commissario straordinario
- **Tutti i Fondi devono essere operativi dal 1 gennaio 2016**
- **Uscita dalla cassa in deroga nel 2016**



Riforma cassa integrazione

- Razionalizzazione della durata: **massimo 24 mesi** di CIGO+CIGS in un **quinquennio mobile**, non più fisso
- Durata CDS sino a un limite di **24 mesi** conta la metà
- Se si usano i contratti di solidarietà si può arrivare **sino a 36 mesi**
- Nell'edilizia si può arrivare sino a **30 mesi**, anche senza i contratti di solidarietà (poco usati in edilizia)

Esempi (nel quinquennio mobile)

- 12 mesi di CIGO+12 mesi di CIGS (es. riorganizzazione): stop a 24 mesi
- 12 mesi di CIGO+24 mesi di CDS: ok 36 mesi
- 12 mesi di CIGS (es. crisi)+24 mesi di CDS: ok 36 mesi
- 36 mesi di CDS: ok
- 12 mesi di CIGO+12 mesi di CDS: possibili altri 6 mesi di CIGO/CIGS oppure altri 12 mesi di CDS

Contribuzione ordinaria

- Contributi su tutte le imprese CIGS: invariati (0,60% impresa + 0,30% lavoratore)
- **Contributi su tutte le imprese CIGO: riduzione generalizzata del 10%**
 - Industria fino a 50 da 1,90% a **1,70%**
 - Industria oltre i 50 da 2,20% a **2%**
 - Edilizia da 5,20% a **4,70%**
 - Lapedei da 3,70% a **3,30%**

Responsabilizzazione nell'uso

- Problema del rischio morale ex post
- Principio chi usa di più paga di più: franchigia adeguata
- Contributo d'uso per l'impresa:
 - 9% retribuzione persa sino a 12 mesi
 - 12% tra 12 e 24 mesi
 - 15% oltre i 24 mesi
- Zero ore ancora possibili, ma stop zero ore per tutti i lavoratori per tutto il tempo



CIGO

- Durate invariate
- Aliquote ridotte per tutti, aumentate per chi usa
- Semplificazione procedure
 - Abolizione commissioni provinciali
 - Trattamenti autorizzati direttamente da INPS
- Maggiore certezza per imprese e per lo Stato
 - Conguaglio o richiesta rimborso entro 6 mesi
 - Domanda di CIGO entro 15 giorni dall'avvio di riduzione o sospensione



CIGS: le causali

- Riorganizzazione (include ristrutturazioni aziendali)
 - Crisi
 - Contratti di solidarietà
- No CIGS quando cessa attività produttiva
- Fondo CIGS speciale 50 milioni/anno 2016-17-18 per favorire cessione dell'azienda a nuovo investitore entro 12 (2016)- 9 (2017)- 6 (2018) mesi da cessazione attività



CIGS: semplificazioni per le imprese

- Semplificazione comunicazione: le modalità di scelta e rotazione dei lavoratori costituiscono oggetto dell'esame congiunto, ma escono dalla comunicazione iniziale alle organizzazioni sindacali
- Semplificazione procedure autorizzazione: sarà possibile richiedere CIGS per tutto il periodo necessario (direttamente 24 mesi per riorganizzazione)
- Certezza tempi: CIGS parte 30 giorni dopo la domanda
- Semplificazione controlli: un unico controllo tre mesi prima della fine del periodo di cassa



Contratti di solidarietà

- Ricompresi nella disciplina CIGS
 - Prestazione: stessa misura CIG, con massimali
 - Imprese: pagano contributi addizionali
- Favoriti in materia di durata
- Ciascun lavoratore deve lavorare almeno 30% ore nel periodo del CDS
- Per poter usare altre causali CIGS le parti sociali devono dichiarare esplicitamente che non è stato possibile fare CDS

Condizionalità e politiche attive

- Si applicano a lavoratori in cassa integrazione e lavoratori beneficiari di trattamenti dei fondi bilaterali e FIS
- I centri per l'impiego convocano i lavoratori per i quali la sospensione o riduzione orario di lavoro è superiore al 50% nell'arco di un anno
- Profilazione e stipula di un patto di servizio personalizzato per attività di formazione e utilizzo diretto delle professionalità del lavoratore
- Regole di condizionalità (vedi dlgs 150/2015)



Tutele in costanza: regole di condizionalità (dlgs 150/2015)

	Mancata presentazione a convocazioni del Cpl o appuntamenti previsti nel patto di servizio	Mancata partecipazione a iniziative di orientamento	Mancata partecipazione a iniziative di formazione o riqualificazione	Rifiuto offerta congrua
Prima volta	Decurtazione 25% di una mensilità	Decurtazione 25% di una mensilità	Sospensione di una mensilità	Decadenza
Seconda volta	Sospensione di una mensilità	Sospensione di una mensilità	Decadenza	-
Terza volta	Decadenza	Decadenza	-	-



Contratti di solidarietà espansiva

- Riproposizione, con aggiornamenti, della disciplina previgente
- Accordi collettivi per aumentare occupazione: dipendenti riducono orario di lavoro, impresa assume nuovi lavoratori con incentivi
- Interessante per lavoratori prossimi (24 mesi) all'età di pensionamento per vecchiaia: possibilità di pensionamento in presenza di part-time

Transizione

- Le nuove regole si applicano ai trattamenti **richiesti** a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto
- Nel nuovo quinquennio mobile non si computano i periodi fruiti in passato: si riparte da zero
 - Nuove durate “mordono” dalla fine del 2017
- Il divieto delle zero ore di CIGS per tutti per l’intero periodo autorizzato entra in vigore solo fra 2 anni
- Gli accordi sindacali conclusi prima dell’entrata in vigore del decreto (anche se la cassa non è ancora stata autorizzata) restano validi anche qualora prevedano durate maggiori. I periodi fruiti dall’entrata in vigore del decreto si computano però ai fini dei nuovi limiti



Fondo per accordi strategici già conclusi

- Fondo di 90 milioni nel 2017 e 100 milioni nel 2018 per accordi di rilevanza strategica per l'economia nazionale, siglati in sede governativa entro il 31/7/2015 i cui piani industriali prevedano periodi di cassa oltre le nuove durate massime
- Commissione nominata dal governo certifica gli accordi e i periodi di cassa necessari

